

il FALLIMENTARISTA



Sovraindebitamento e divieto di azioni esecutive individuali

di **Giuseppe Limitone**

20 Novembre 2017

http://bancadati.ilfallimentarista.it/document?id=3071778_17036760_1_L_201...

Sono stata nominata liquidatore ai sensi degli art. 14-ter e seguenti della L. n. 3/2012 in una procedura ove è pendente un'esecuzione immobiliare promossa da un creditore munito di titolo fondiario. Il debitore, a seguito dell'apertura della procedura, ha chiesto la sospensione (non l'interruzione) della predetta procedura esecutiva. Il creditore procedente è una banca che ha chiesto l'applicazione dell'art. 41 T.U.L.B.. Poiché nella L. n. 3/2012 nulla viene precisato con riferimento alla applicazione dell'art. 41 T.U.L.B.; chiedo se il creditore munito di titolo fondiario può procedere nel dare impulso alla procedura ovvero se, in caso di un mio eventuale intervento nella procedura esecutiva (oggi conveniente essendo imminente la prossima asta), la distribuzione delle somme avverrà con i criteri di cui all'art. 41 T.u.b, ovvero in favore della procedura di liquidazione da me rappresentata.

Nella Legge n. 3/2012, il **divieto di azioni esecutive individuali** si atteggia diversamente a seconda del tipo di procedura scelta.

Se si tratta di procedura con accordo, prevista dall'art. 10 L. n. 3/2012, il divieto di azioni esecutive individuali, ivi comprese le esecuzioni forzate, è generale ed opera **automaticamente**, si chiama anche, infatti, "automatic stay" (stallo automatico).

Esso si produce per effetto della semplice apertura della procedura, poiché nel decreto di apertura il giudice "c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di

crediti impignorabili" (art. 10, comma 2, lett. c).

Si può già notare che l'unica **eccezione** prevista dalla legge riguarda i titolari di **crediti impignorabili**, non invece il credito fondiario.

Nella procedura con solo piano (senza accordo) non esiste un divieto generale ed automatico di agire esecutivamente sui beni del debitore, ma è possibile chiedere al giudice la sospensione di alcune procedure esecutive, specificamente indicate ("Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo."), ex art. 12-bis, comma 2.

Il **potere di sospensione** è esercitato dal giudice discrezionalmente e riguarda casi ben individuati, dunque l'effetto inibitorio non è né generale né automatico, come per la procedura con accordo.

Ancora una volta, non è prevista eccezione per il credito fondiario, la cui esecuzione ben può essere sospesa se è di intralcio all'attuazione del piano. Lo stesso dicasi per l'esecuzione esattoriale.

Nella **procedura di liquidazione** il divieto di azioni esecutive individuali è nuovamente generale ed automatico: "Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore" (art. 14-quinquies, comma 2).

Neppure in questo caso il creditore fondiario fa eccezione alla regola, e d'altronde non esiste nella procedura di sovraindebitamento alcun riferimento all'art. 41 T.U.B., e viceversa, per cui anche questa procedura subisce la sospensione/improcedibilità, dovuta alla pendenza della procedura di sovraindebitamento.

Qui il divieto di azioni esecutive individuali torna ad essere generale ed automatico, e dura per tutta la durata della procedura, a prescindere dalla erronea indicazione normativa ("sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo"), in quanto non vi è alcun provvedimento di omologa nella liquidazione, mentre l'esigenza di impedire iniziative esecutive individuali permane per tutta la durata della procedura.

Secondo l'art. 14-novies, comma 2: "Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi". Di conseguenza sarà lui stesso ad incassare il ricavato della vendita e a distribuirlo nel rispetto delle cause di prelazione, ivi compresa quella pertinente al credito fondiario (ipotecario).

Quello del liquidatore non è un vero intervento nella procedura esecutiva, ma una sostituzione di lui al creditore procedente, in modo tale da poter governare direttamente l'esecuzione forzata.

Altrimenti, sospesa quest'ultima (o meglio: dichiarata essa improcedibile), il liquidatore potrà vendere in forma autonoma il bene già esecutato, procedendo quindi al riparto nel rispetto di tutte le cause di prelazione, ivi compresa l'ipoteca

del fondiario.